



considerato che – con ricorso depositato il 30.11.23 - la società ha chiesto, ai sensi degli artt. 39, 40, 44 comma 1, lett. A), CCII la concessione del termine massimo per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’art. 39, comma 1 e 2, CCII;

rilevato che nel contesto del ricorso la società ha ventilato l’accesso ad un concordato preventivo in continuità (diretta o indiretta);

rilevato che, a fronte di tale richiesta, con provvedimento del 7.12.23 il Tribunale ha così disposto: *“fissa il termine di sessanta giorni dal deposito del ricorso, entro il quale la \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_, p. iva e c.f. \_\_\_\_\_, in persona del legale rappresentante p.t. depositerà la proposta di concordato preventivo con il piano, l’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all’articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all’articolo 64-bis, con la documentazione di cui all’articolo 39, commi 1 e 2; Nomina Commissario Giudiziale il dr. Francesco Capalbo, il quale riferirà immediatamente al Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi e lo autorizza sin d’ora a procedere ai sensi degli artt. 49, comma 3, lett. f) e 155 quater, quinquies, sexies delle disp. att .cpc.; dispone che la società rediga relazione informativa sulla gestione finanziaria dell’impresa (cassa, recupero crediti, cespiti in proprietà o in leasing, produzione, clienti, dipendenti), ogni trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale; dispone che la società rediga relazione mensile sulla attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano sotto la vigilanza del Commissario giudiziale; dispone che la società depositi, con la medesima periodicità mensile, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e*

*finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere; ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura di euro 50.000,00, ritenuta necessaria fino alla scadenza del termine di sessanta giorni assegnato; dà atto che dalla data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda sussiste il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, rimangono sospese le prescrizioni, non si verificano le decadenze e non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza”;*

rilevato che con istanza depositata in data 29.1.24 ha poi chiesto al Tribunale “*la proroga del termine massimo di 60 giorni, o quello diverso che riterrà congruo ma che consenta la chiusura delle questioni innanzi indicate, come previsto dall’art. 44 co. 1 lett. a CCII entro il quale depositare la proposta, il piano e la documentazione di cui all’art. 39 CCII, per consentire alla ricorrente di continuare nella ricostruzione esatta, analitica e dettagliata di tutto il patrimonio, attivo e passivo, la cui finalità è quella di consentire una soddisfazione corretta ed esaustiva delle ragioni dei creditori attraverso un piano fattibile ed eseguibile”;*

rilevato che nel corpo dell’istanza la proponente ha sostenuto ricorrere entrambe le condizioni di legge per potere ottenere la proroga, ossia l’esistenza di giustificati motivi e l’assenza di domande di liquidazione giudiziale. Quanti ai giustificati motivi, a suo avviso essi si sostanzierebbero nella necessità di eliminare gli ultimi elementi di criticità, comunicati anche al Commissario Giudiziale, ovvero: **i)** gli aggiornamenti delle posizioni debitorie - essenziali ed imprescindibili, in particolare per il professionista chiamato ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la conseguente fattibilità del piano medesimo - non essendo ancora pervenute tutte le risposte di conciliazione del dare/avere, considerato il numero cospicuo delle posizioni esistenti e per le quali occorrere ulteriore tempo soprattutto per gli Enti che ancora non hanno

dato risposta. ii) la corretta valorizzazione dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore e, quindi, l'individuazione del criterio di quantificazione del danno cagionato;

rilevato che su tale istanza è stato invocato ed ottenuto il parere del Commissario Giudiziale;

rilevato in particolare che – con nota dell'1.2.24 – l'ausiliario ha reso parere favorevole all'accoglimento della richiesta quanto alla concessione di una proroga di giorni trenta, esprimendosi come segue:

- 1) *Ai fini della emissione del proprio parere, il sottoscritto Commissario giudiziale, in linea con le indicazioni derivanti dal testo dell'articolo 44 comma 1 lettera a) del CCI e della prevalente prassi, ha ritenuto di dover verificare quanto segue:*
  - a) *Assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale;*
  - b) *Presenza di giustificati motivi;*
  - c) *Rischio di maturazione di perdite suscettibili di generare la insorgenza di debiti prededucibili nel periodo di proroga eventualmente a concedersi.*
- 2) *Con riferimento al punto a), il Commissario evidenzia che, per quanto risulta dal decreto di concessione delle misure protettive emesso il 24 gennaio 2024, non **pendono istanze per l'apertura della liquidazione giudiziale** della proponente.*
- 3) *Con riferimento al punto b), si ritiene la incompletezza delle risposte ottenute dai creditori e le criticità emerse riguardo alla stima del ricavato dalle azioni risarcitorie sono certamente condizioni suscettibili di ostacolare in modo significativo il percorso da seguire tanto ai fini della individuazione di una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria alla base del piano concordatario (c.d. "Spalla di piano") quanto ai fini della definizione dello scenario liquidatorio con cui confrontare con la proposta concordataria. Si ritiene, pertanto, che i motivi addotti dalla ricorrente possano ritenersi giustificati. Inoltre, La ricorrente ha inoltre inoltrato al sottoscritto Commissario una comfort letter del professionista indipendente, la quale fornisce rassicurazioni sullo stato di avanzamento del processo di produzione della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 87 CCI. (allegato)*
- 4) *Con riferimento al punto c), il Commissario evidenzia che la documentazione e le informazioni che la ricorrente ha fornito in sede di redazione e deposito delle Relazioni informative non è sufficiente a permettere di valutare il rischio di maturazione di perdite nel periodo della proroga. Tale limite era stato dal sottoscritto Commissario già evidenziato con riferimento alla Prima relazione informativa dalla quale non era possibile derivare puntuali rassicurazioni sull'effettiva dinamica economico-finanziaria del periodo successivo al deposito della domanda. Il Commissario aveva, pertanto, richiesto una serie di*

*integrazioni informative e documentali cui è stato dato solo in parte riscontro formale. La seconda relazione, sulla quale il Commissario emerterà poi separato parere, presenta, in larga misura, gli stessi limiti della prima. Inoltre, la ricorrente non ha allegato un budget economico-finanziario per il periodo di proroga.*

- 5) *La ricorrente ha tuttavia allegato una lettera a firma dell'amministratore della società controllante con la quale quest'ultima si impegna a coprire, a prima richiesta, le perdite eventualmente a maturarsi "nel periodo temporale fino al momento del deposito del piano e della proposta definitiva". Dalle verifiche compiute sull'ultimo bilancio approvato della (31.12.2022), la società appare avere una consistenza patrimoniale sufficiente a sopportare le eventuali conseguenze economiche di tale impegno e, per come testualmente indicato in nota integrativa, non ha altri "impegni o passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale".*

Tutto ciò posto, il Collegio

#### OSSERVA

l'istanza può essere parzialmente accolta.

Invero, l'art. 44 del CCII prevede che il debitore possa presentare una domanda di concordato con riserva. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni.

A norma dello stesso art. 44, co. 1, lett. a) detto termine è poi prorogabile su istanza del debitore (i) in presenza di giustificati motivi e (ii) in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni.

Tal ultimo è, quindi, un termine finale entro il quale il debitore può depositare la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64 bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2.

La concessione della proroga, allora, in primo luogo suppone motivi che ne giustifichino la necessità da sottoporre al sindacato giudiziale, offrendo concreti elementi che documentino – tra l'altro –: 1) nella lettura combinata con la disciplina dell'ombrello protettivo eventualmente richiesto ex artt. 54 e 55 CCII, l'avanzamento delle attività propedeutiche al deposito del piano e della documentazione a corredo; 2) l'utilità a tali ultimi fini del differimento dei termini originari.

Più segnatamente, i motivi che possono giustificare la proroga devono trovare fondamento nel prestato ossequio al più generale dovere precettivo di correttezza e buona fede che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, CCII, deve informare la condotta del debitore e che, d'altro canto, non può che conformarsi in ragione del concreto comportamento di leale collaborazione che dovrebbe ispirare i creditori ai sensi del comma 4 dell'art. 4.

In altri termini, la correttezza della condotta del proponente – anche ai fini del vaglio qui richiesto – non può prescindere da una verifica del suo comportamento e di quello tenuto dalle altre parti interessate dal procedimento, sicché in tale ottica la proroga potrà intendersi giustificata ove indotta da eventuali ritardi nei flussi informativi provenienti dal ceto creditorio rispetto ai quali il debitore risulti incolpevole.

L'interposizione all'imprenditore di detti ostacoli, del resto, potrà a maggior ragione rendere accettabile non solo la proroga dei termini per il deposito di piano, proposta ed attestazione ma anche quella della durata delle misure protettive semi automatiche del caso richieste dal proponente, in un'ottica di ragionevole ed equilibrato contemperamento degli opposti interessi.

Ebbene, detto che nella circostanza ricorrono appunto a favore della ricorrente misure protettive ex art. 54, comma 2, prorogate con decreto del Tribunale in data 24.1.24, ritiene il Collegio che sussistano i giustificati motivi indicati dall'art. 44, comma 1, lett. a) cit. onde concedere la proroga ventilata dal Commissario.

L'ausiliario ha in primo luogo dato conto dello scambio d'informazioni avuto con la ricorrente nonché con il professionista indipendente della società e, soprattutto, di aver ottenuto indicazioni rassicuranti sull'avanzamento della documentazione richiesta ex art. 87 CCII.

Al contempo il Commissario non ha potuto che confermare come – ontologicamente – le informazioni incomplete da parte del ceto creditorio e i dubbi sulla stima delle azioni risarcitoria da vagliare nella cd. alternativa liquidatoria, integrino condizioni ostative alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.

Giacché l'ausiliario non lascia trapelare dubbi che nella circostanza le indicate lacune informative non siano ascrivibili ad una condotta scorretta o in mala fede della ricorrente, piuttosto in parte qua dovute ad una condotta non propriamente collaborativa del ceto creditorio, oltre che dalla copiosità delle posizioni da verificare, ne deriva che la proroga che egli ipotizza sia non solo giustificata ma, al tempo stesso, tanto bilanciata rispetto alle ragioni dei creditori che utile per il deposito del piano, della proposta e dell'attestazione.

D'altra parte, sempre a proposito della verifica dei giustificati motivi richiesti dall'art. 44, comma 1, mette conto evidenziare come questi vadano interpretati anche mediante una lettura *a contrario* delle condotte che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, legittimerebbero la revoca dei termini concessi.

Si tratta, in senso specifico: a) del compimento di atti in frode ai creditori non dichiarata ovvero di ogni condotta del debitore tale da pregiudicare una soluzione efficace della crisi; b) di grave violazione degli obblighi informativi relativi sia alla gestione finanziaria dell'impresa che sull'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano; c) dell'omesso tempestivo deposito della somma indicata dal Tribunale a copertura delle spese della procedura.

In altre parole, ad avviso del Collegio la ricorrenza di una delle situazioni riportate (oltre che fondare la revoca dei termini concessi, coerentemente e a maggiore ragione) non potrebbe che presentarsi ostativa alla concessione della proroga invocata ex art. 44, comma 1, CCII.

Nel caso di specie dal parere del Commissario si evince la chiara assenza delle preclusioni di cui alle lettere a) e c) che precedono.

Viceversa l'ausiliario riferisce un deficit informativo ascrivibile alla ricorrente, tuttavia solo in misura da non consentire di valutare in maniera approfondita il rischio di maturazione di perdite in costanza dell'eventuale proroga.

Nei sensi così delineati, ritiene tuttavia il Tribunale che non sussista una violazione degli obblighi declinati dal combinato disposto degli artt. 4 e 44, comma 1, lett. c) CCII e ciò: 1) perché l'insufficienza del flusso che si lamenta parrebbe limitata – da un punto di vista oggettivo – alla gestione economica dell'impresa ed ai suoi riflessi sugli aspetti finanziari; 2) perché essa non viene stimata in termini di gravità, ovvero di assoluta mancanza d'informazioni; 3) perché comunque, ai sensi dell'art. 46 CCII, la gestione dell'impresa rimane nella disponibilità del debitore anche dopo la domanda ex art. 44 CCII e l'eventuale mancata concessione della proroga – salva ipotesi di concomitante domanda dei creditori o del PM per la liquidazione giudiziale – non avrebbe l'effetto di cristallizzare le eventuali perdite.

Tuttavia, proprio per sterilizzare tale ipotetico rischio, ritiene il Collegio soccorra la proroga ridotta prospettata dal Commissario, corredata dal porre in capo alla proponente di assolvere gli obblighi informativi di cui al seguente dispositivo anche in termini di redazione di budget economico-finanziario dal deposito della domanda. D'altra parte l'integrazione documentale così richiesta appare oltremodo necessaria onde conferire un profilo di concretezza alla *“lettera a firma dell'amministratore della società controllante ISAN Sud con la quale quest'ultima si impegna a coprire, a prima richiesta, le perdite eventualmente a maturarsi “nel periodo temporale fino al*

*momento del deposito del piano e della proposta definitiva” , società che dalle verifiche svolte dall’ausiliario sull’ultimo bilancio approvato “appare avere una consistenza patrimoniale sufficiente a sopportare le eventuali conseguenze economiche di tale impegno e, per come testualmente indicato in nota integrativa, non ha altri “impegni o passività potenziali non risultanti dallo Stato patrimoniale”.*

In definitiva, la delimitazione della proroga, unitamente alla documentazione riguardante l’andamento economico finanziario di periodo ed alla copertura di eventuale perdite ivi generate garantita da parte della , appaiono elementi in grado di scongiurare efficacemente i timori palesati dal Commissario.

D’altro canto, come pure questi ha evidenziato, nel caso in esame non sono presenti domande per l’apertura della liquidazione giudiziale a carico della ricorrente, tal che sussiste anche la seconda condizione per la proroga invocata.

In conclusione, la richiesta in esame va accolta, sia pure per un periodo che si stima equo rispetto a tutte i presupposti e le esigenze visitate, in trenta giorni. Ciò nella concorrente consapevolezza che in ipotesi d’eventuale aggravamento dello stato di crisi della società: (I) i creditori potranno richiedere misure a cautela del patrimonio ex art. 54, c. 1, CCIII idonee ad assicurare provvisoriamente il buon esito e la successiva attuazione della decisione relativa allo strumento di regolazione della crisi prescelto in concreto; (II) che gli stessi creditori, in ipotesi di esito infausto della procedura e anche in ipotesi di alternativa liquidatoria, potrebbero comunque azionare rimedi risarcitori nei confronti degli organi di gestione e/o di controllo della società, ove questi avessero fatto accesso ad uno strumento con intento volontario o, comunque, colpevolmente, solo per ritardare l’emersione del dissesto; (III) che la vigilanza approfondita del CG potrà determinare, ove necessario, una richiesta di revoca dei termini concessi.

P.Q.M.

Letti gli artt. 40, 44 CCII;

concede alla ricorrente \_\_\_\_\_ con sede in \_\_\_\_\_ ,  
p. iva e c.f. \_\_\_\_\_ , in persona dal legale rappresentante p.t. \_\_\_\_\_ la proroga di  
ulteriori trenta giorni, decorrenti dalla prima scadenza, per la presentazione della  
proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e  
di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la  
domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la  
documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione  
del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui  
all'articolo 39, commi 1 e 2;

il Commissario Giudiziale, Prof. Francesco Capalbo, riferirà immediatamente al  
Tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni  
circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della  
crisi;

dispone che la società rediga relazione informativa sulla gestione economica e  
finanziaria dell'impresa (corredata da budget economico e finanziario), ogni trenta  
giorni dal presente decreto, sotto la vigilanza del Commissario Giudiziale;

dispone che la società rediga relazione mensile sulla attività compiuta ai fini della  
predisposizione della proposta e del piano sotto la vigilanza del Commissario  
giudiziale;

dispone che la società depositi, con la medesima periodicità mensile, una relazione  
sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo,  
è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

dispone che entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria il presente decreto sia  
comunicato al debitore, al PM;

dispone che, entro il giorno successivo al deposito in Cancelleria, il presente decreto  
sia trasmesso dal Cancelliere per estratto contenente il nome del debitore, del

Commissario, il dispositivo e la data del deposito, all'Ufficio del Registro Imprese ai fini della sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Santa Maria Capua Vetere, 2.2.2024

Il Presidente

Dott. Enrico Quaranta